REGOLAMENTO (CEE) N. 2067/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il mercato delle carni bovine risente di un costante calo del consumo nella Comunità; che, tenuto conto dell'assoluta necessità di creare un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda, occorre ridurre il prezzo d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nonché dare un nuovo orientamento al regime dei premi e introdurre un nuovo premio di ritiro dalla produzione di giovani bovini maschi di razze lattiere;

considerando che azioni specifiche, svolte da organizzazioni professionali e interprofessionali, intese a incoraggiare il consumo e la commercializzazione di carni bovine di qualità nella Comunità, possono anche contribuire al ripristino di un migliore equilibrio del mercato, incentivando la domanda; che occorre attenuare anche in tal modo la formazione di eccedenze e che è quindi opportuno dare la possibilità alla Comunità di partecipare al finanziamento di tali azioni;

considerando che è opportuno precisare le azioni che possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le suddette disposizioni mirano a creare un migliore equilibrio sul mercato delle carni bovine; che è quindi opportuno considerare le spese connesse al cofinanziamento comunitario come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, svolte da organizzazioni professionali o interprofessionali. La partecipazione della Comunità non può superare il 40 % del costo reale di dette azioni.

2. Le azioni di promozione e di commercializzazione che prevedono un controllo integrale del sistema, dal produttore al consumatore, sul piano della qualità delle carni, possono beneficiare di priorità, in tal caso la partecipazione finanziaria della Comunità è aumentata al 60 % del costo reale delle azioni.

Articolo 2

Le azioni e i programmi di promozione e di commercializzazione non devono essere orientati in funzione di marche commerciali né favorire prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

Articolo 3

Le spese connesse alla partecipazione finanziaria della Comunità si considerano come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (4), in particolare quelle che definiscono le azioni di promozione e di commercializzazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 34.
(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).